



CONFINDUSTRIA
VENETO EST
Area Metropolitana Venezia Padova Rovigo Treviso

I dazi di Trump e le contromisure adottate dall'UE:

Impatti e strumenti a disposizione delle imprese

11 Aprile 2025



Il Relatore



Massimo Fabio

Partner,

International Trade & Customs

Studio Associato – Consulenza legale e tributaria (KPMG)

Agenda

- 01 **Introduzione:
Il quadro internazionale e geopolitico**
- 02 **Le nuove tariffe dell'amministrazione Trump e la risposta dell'UE**
 - 02 a. **«Liberation Day»: Le nuove tariffe reciproche in vigore**
 - 02 b. **La risposta dell'UE**
- 03 **Impatti e presidi disponibili agli operatori unionali**
 - 03 a. **Soluzioni per operazioni in import dagli USA**
 - 03 b. **Soluzioni per operazioni verso gli USA**
- 04 **Esempio di pianificazione: *"roll up"***

01

**Introduzione:
Il quadro
internazionale e
geopolitico**

A photograph of a shipping yard. In the foreground, a yellow truck is parked next to a red container. In the background, there are stacks of blue and red containers. A red SANY crane is lifting a blue container. The sky is blue with some white clouds.

I dazi nell'Accordo GATT

ANTIDUMPING
COMPENSATIVI

«MINATORI»
«RITORSIVI»

—

Trump I (2016):
unilateralismo

Trump II (2024):
imperialismo



02

**Le nuove tariffe
dell'amministrazione
Trump e le
contromisure dell'UE**



OPINION REVIEW & OUTLOOK

The Dumbest Trade War in History

Trump will impose 25% tariffs on Canada and Mexico for no good reason.

By The Editorial Board

Settori coinvolti: le tariffe specifiche previste ad oggi

<p>IN VIGORE</p>  <p>Alluminio 25%</p>	<p>IN VIGORE</p>  <p>Acciaio 25%</p>	<p>IN VIGORE</p>  <p>Auto 25%</p>	<p>ANNUNCIATE 3 Maggio</p>  <p>Componentistica auto 25%</p>
<p>MINACCIATE</p>  <p>Prodotti farmaceutici</p>	<p>MINACCIATE</p>  <p>Semiconduttori</p>	<p>MINACCIATE</p>  <p>Rame</p>	<p>MINACCIATE</p>  <p>Legname</p>

Paesi coinvolti

Tutti i Paesi



Reciproche
10%

Paesi Specifici



Reciproche
10-50%

Canada



IEEPA
25%
For non-USMCA goods

Mexico



IEEPA
25%
For non-USMCA goods

China



IEEPA 20%
Reciproche 34%
Addizionali 50%
De minimis excluded

European Union



Reciproche
20%

Vietnam



Reciproche
46%

Possibili
ulteriori
aumenti
(fino al
125%?)
per la
Cina



02

a.

**«Liberation Day»:
Le nuove tariffe
reciproche in vigore**

II «Liberation Day»: Washington DC, 2 aprile 2025



ultim'ora news

Il «Liberation Day»: Washington DC, 2 aprile 2025

- «Il giorno della Liberazione è una dichiarazione di indipendenza economica»
- Trump definisce alcuni Paesi come «Amici nemici».
- In risposta ad asseriti squilibri commerciali, l'amministrazione Trump ha implementato tariffe reciproche sulla maggior parte delle importazioni da tutti i Paesi, a partire dal 5 aprile 2025.
- «Chi non vorrà pagare i dazi dovrà aprire uno stabilimento negli USA» dichiara Trump.
- Importanti aziende si sono impegnate ad investire ingenti somme di denaro negli USA per una cifra di circa 6.000 mld di dollari. Tra queste il Presidente Trump cita: Apple, Stellantis, Honda, Hyundai, Oracle.



Liberation Day: cosa prevede l'Executive Order 14257



PRESIDENTIAL ACTIONS

Regulating Imports with a Reciprocal
Tariff to Rectify Trade Practices that
Contribute to Large and Persistent
Annual United States Goods Trade Deficits

Executive Orders | April 2, 2025

- **A partire dal 5 aprile 2025: tariffa daziaria del 10% ad valorem** su tutte le importazioni provenienti da tutti i Paesi (ferme le eccezioni previste);
- **A partire dal 9 aprile 2025:** per i Paesi indicati nell'**Allegato I** all'E.O. 14257, dazi in importazione specifici per Paese, **> 10%**.
- **Allegato II:** elenca i **prodotti esenti o non soggetti** alle nuove tariffe.



NB: Le nuove aliquote si applicano in aggiunta a quelle preesistenti.

Le tariffe reciproche: elenco completo

Country	Tariffs Charged to the U.S.A. Including Currency Manipulation and Trade Barriers	U.S.A. Discounted Reciprocal Tariffs
China	67%	34%
European Union	39%	20%
Vietnam	90%	46%
Taiwan	64%	32%
Japan	46%	24%
India	52%	26%
South Korea	50%	25%
Thailand	72%	36%
Switzerland	61%	31%
Indonesia	64%	32%
Malaysia	47%	24%
Cambodia	97%	49%
United Kingdom	10%	10%
South Africa	60%	30%
Brazil	10%	10%
Bangladesh	74%	37%
Singapore	10%	10%
Israel	33%	17%
Philippines	34%	17%
Chile	10%	10%
Australia	10%	10%
Pakistan	58%	29%
Turkey	10%	10%
Sri Lanka	88%	44%
Colombia	10%	10%

Country	Tariffs Charged to the U.S.A. Including Currency Manipulation and Trade Barriers	U.S.A. Discounted Reciprocal Tariffs
Peru	10%	10%
Nicaragua	36%	18%
Norway	30%	15%
Costa Rica	17%	10%
Jordan	40%	20%
Dominican Republic	10%	10%
United Arab Emirates	10%	10%
New Zealand	20%	10%
Argentina	10%	10%
Ecuador	12%	10%
Guatemala	10%	10%
Honduras	10%	10%
Madagascar	93%	47%
Myanmar (Burma)	88%	44%
Tunisia	55%	28%
Kazakhstan	54%	27%
Serbia	74%	37%
Egypt	10%	10%
Saudi Arabia	10%	10%
El Salvador	10%	10%
Côte d'Ivoire	41%	21%
Laos	95%	48%
Botswana	74%	37%
Trinidad and Tobago	12%	10%
Morocco	10%	10%

Country	Tariffs Charged to the U.S.A. Including Currency Manipulation and Trade Barriers	U.S.A. Discounted Reciprocal Tariffs
Algeria	59%	30%
Oman	10%	10%
Uruguay	10%	10%
Bahamas	10%	10%
Lesotho	99%	50%
Ukraine	10%	10%
Bahrain	10%	10%
Qatar	10%	10%
Mauritius	80%	40%
Fiji	63%	32%
Iceland	10%	10%
Kenya	10%	10%
Liechtenstein	73%	37%
Guyana	76%	38%
Haiti	10%	10%
Bosnia and Herzegovina	70%	35%
Nigeria	27%	14%
Namibia	42%	21%
Brunei	47%	24%
Bolivia	20%	10%
Panama	10%	10%
Venezuela	29%	15%
North Macedonia	65%	33%
Ethiopia	10%	10%
Ghana	17%	10%

Le tariffe reciproche: elenco completo

Country	Tariffs Charged to the U.S.A. Including Currency Manipulation and Trade Barriers	U.S.A. Discounted Reciprocal Tariffs
Papua New Guinea	15%	10%
Malawi	34%	17%
Liberia	10%	10%
British Virgin Islands	10%	10%
Afghanistan	49%	10%
Zimbabwe	35%	18%
Benin	10%	10%
Barbados	10%	10%
Monaco	10%	10%
Syria	81%	41%
Uzbekistan	10%	10%
Republic of the Congo	10%	10%
Djibouti	10%	10%
French Polynesia	10%	10%
Cayman Islands	10%	10%
Kosovo	10%	10%
Curaçao	10%	10%
Vanuatu	44%	22%
Rwanda	10%	10%
Sierra Leone	10%	10%
Mongolia	10%	10%
San Marino	10%	10%
Antigua and Barbuda	10%	10%
Bermuda	10%	10%
Eswatini (Swaziland)	10%	10%

Country	Tariffs Charged to the U.S.A. Including Currency Manipulation and Trade Barriers	U.S.A. Discounted Reciprocal Tariffs
Maldives	10%	10%
Tajikistan	10%	10%
Cabo Verde	10%	10%
Burundi	10%	10%
Guadeloupe	10%	10%
Bhutan	10%	10%
Martinique	10%	10%
Tonga	10%	10%
Mauritania	10%	10%
Dominica	10%	10%
Micronesia	10%	10%
Gambia	10%	10%
French Guiana	10%	10%
Christmas Island	10%	10%
Andorra	10%	10%
Central African Republic	10%	10%
Solomon Islands	10%	10%
Mayotte	10%	10%
Anguilla	10%	10%
Cocos (Keeling) Islands	10%	10%
Eritrea	10%	10%
Cook Islands	10%	10%
South Sudan	10%	10%
Comoros	10%	10%
Kiribati	10%	10%

Country	Tariffs Charged to the U.S.A. Including Currency Manipulation and Trade Barriers	U.S.A. Discounted Reciprocal Tariffs
Moldova	61%	31%
Angola	63%	32%
Democratic Republic of the Congo	22%	11%
Jamaica	10%	10%
Mozambique	31%	16%
Paraguay	10%	10%
Zambia	33%	17%
Lebanon	10%	10%
Tanzania	10%	10%
Iraq	78%	39%
Georgia	10%	10%
Senegal	10%	10%
Azerbaijan	10%	10%
Cameroon	22%	11%
Uganda	20%	10%
Albania	10%	10%
Armenia	10%	10%
Nepal	10%	10%
Sint Maarten	10%	10%
Falkland Islands	82%	41%
Gabon	10%	10%
Kuwait	10%	10%
Togo	10%	10%
Suriname	10%	10%
Belize	10%	10%

Le tariffe reciproche: elenco completo

Country	Tariffs Charged to the U.S.A. Including Currency Manipulation and Trade Barriers	U.S.A. Discounted Reciprocal Tariffs
Marshall Islands	10%	10%
Saint Pierre and Miquelon	99%	50%
Saint Kitts and Nevis	10%	10%
Turkmenistan	10%	10%
Grenada	10%	10%
Sudan	10%	10%
Turks and Caicos Islands	10%	10%
Aruba	10%	10%
Montenegro	10%	10%
Saint Helena	15%	10%
Kyrgyzstan	10%	10%
Yemen	10%	10%
Saint Vincent and the Grenadines	10%	10%
Niger	10%	10%
Saint Lucia	10%	10%
Nauru	59%	30%
Equatorial Guinea	25%	13%
Iran	10%	10%
Libya	61%	31%
Samoa	10%	10%
Guinea	10%	10%
Timor-Leste	10%	10%
Montserrat	10%	10%
Chad	26%	13%
Mali	10%	10%

Country	Tariffs Charged to the U.S.A. Including Currency Manipulation and Trade Barriers	U.S.A. Discounted Reciprocal Tariffs
São Tomé and Príncipe	10%	10%
Norfolk Island	58%	29%
Gibraltar	10%	10%
Tuvalu	10%	10%
British Indian Ocean Territory	10%	10%
Tokelau	10%	10%
Guinea-Bissau	10%	10%
Svalbard and Jan Mayen	10%	10%
Heard and McDonald Islands	10%	10%
Reunion	73%	37%

I «dirty» 15 per l'America di Trump:

Cina, Unione europea, Messico, Vietnam, Taiwan, Giappone, Corea del Sud, Canada, India, Thailandia, Svizzera, Malesia, Indonesia, Cambogia e Sud Africa.

L'Allegato I dell'E.O.

ANNEX I

Country	Reciprocal Tariff, Adjusted
Algeria	30%
Angola	32%
Bangladesh	37%
Bosnia and Herzegovina	35%
Botswana	37%
Brunei	24%
Cambodia	49%
Cameroon	11%
Chad	13%
China	34%
Côte d'Ivoire	21%
Democratic Republic of the Congo	11%
Equatorial Guinea	13%
European Union	20%
Falkland Islands	41%
Fiji	32%
Guyana	38%
India	26%
Indonesia	32%
Iraq	39%
Israel	17%
Japan	24%
Jordan	20%
Kazakhstan	27%
Laos	48%
Lesotho	50%
Libya	31%
Liechtenstein	37%
Madagascar	47%
Malawi	17%
Malaysia	24%
Mauritius	40%
Moldova	31%
Mozambique	16%
Myanmar (Burma)	44%
Namibia	21%

Country	Reciprocal Tariff, Adjusted
Nauru	30%
Nicaragua	18%
Nigeria	14%
North Macedonia	33%
Norway	15%
Pakistan	29%
Philippines	17%
Serbia	37%
South Africa	30%
South Korea	25%
Sri Lanka	44%
Switzerland	31%
Syria	41%
Taiwan	32%
Thailand	36%
Tunisia	28%
Vanuatu	22%
Venezuela	15%
Vietnam	46%
Zambia	17%
Zimbabwe	18%



Per l'Unione europea, la tariffa è stata fissata al 20%.

Tale aliquota si applicherà alle importazioni provenienti da qualsiasi Paese membro dell'UE.

Le esclusioni

L'E.O. prevede che le seguenti categorie di prodotti siano escluse dalla nuove aliquote:



i. **Articoli in acciaio/alluminio** (in quanto già soggette ai nuovi dazi ex *Section 232*)



ii. **Automobili e componenti auto** già soggette ai nuovi dazi ex *Section 232*;



iii. **Altri prodotti elencati nell'Allegato II mediante codice HTSUS**, inclusi rame, prodotti farmaceutici, semiconduttori e legname (NOTA: questi articoli sono già oggetto di indagini separate), energia e altri minerali non disponibili negli Stati Uniti.



iv. **Prodotti provenienti da partner commerciali** già soggetti alle tariffe di cui alla Colonna 2 dell' Harmonized Tariff Schedule of the United States



v. **Tutti gli articoli che potrebbero diventare soggetti a dazi** in seguito a future azioni ai sensi della sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962.

9 Aprile, 2025




Donald J. Trump

@realDonaldTrump · April 9, 2025, 1:18 PM

Original Post

Based on the lack of respect that China has shown to the World's Markets, I am hereby raising the Tariff charged to China by the United States of America to 125%, effective immediately. At some point, hopefully in the near future, China will realize that the days of ripping off the U.S.A., and other Countries, is no longer sustainable or acceptable. Conversely, and based on the fact that more than 75 Countries have called Representatives of the United States, including the Departments of Commerce, Treasury, and the USTR, to negotiate a solution to the subjects being discussed relative to Trade, Trade Barriers, Tariffs, Currency Manipulation, and Non Monetary Tariffs, and that these Countries have not, at my strong suggestion, retaliated in any way, shape, or form against the United States, I have authorized a 90 day PAUSE, and a substantially lowered Reciprocal Tariff during this period, of 10%, also effective immediately. Thank you for your attention to this matter!



02

b.

La risposta dell'UE

Il commercio EU-US

Top goods the EU exports to the US



Medicinal and pharmaceutical products



Road vehicles



General industrial machinery and equipment

Top goods the EU imports from the US



Petroleum products and related materials



Medicinal and pharmaceutical products



Power-generating machinery and equipment

Gli Stati Uniti sono il primo partner commerciale per le esportazioni dell'UE, con un valore degli scambi di merci che nel 2024 ha raggiunto i 865 miliardi di euro.

*Immagine consultabile alla pagina "EU-US trade: facts and figures", <https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/eu-us-trade/>

EU exports of goods to the United States, 2024

	€ million	% of the United States in extra EU exports
Germany	161 215	22.7
Ireland	72 085	53.7
Italy	64 759	21.2
France	47 064	17.2
Netherlands	43 430	16.5
Belgium	32 958	20.2
Spain	18 179	12.3
Austria	16 218	25.7
Sweden	15 811	19.1
Poland	11 634	12.7
Denmark	8 522	15.3
Finland	6 972	23.0
Czechia	6 580	13.1
Portugal	5 318	23.2
Hungary	5 008	15.2
Slovakia	4 478	18.9
Greece	2 412	10.7
Romania	2 284	8.8
Lithuania	1 847	15.2
Bulgaria	1 082	7.0
Slovenia	941	2.9
Croatia	805	9.7
Estonia	714	15.0
Latvia	531	9.2
Luxembourg	423	14.5
Malta	268	15.3
Cyprus	53	1.9

Source: Eurostat (online data code: DS-059331)

I dazi americani su ferro e acciaio e la risposta dell'UE

Mercoledì 12 marzo sono entrati in vigore i **dazi americani su acciaio, alluminio e prodotti derivati importati dall'Unione Europea, pari al 25%** - annunciati da Trump lo scorso 10 febbraio.

La Commissione UE ha prontamente risposto alle misure commerciali americane, **reintroducendo le misure sospese nel 2018 e nel 2020 che rientreranno in vigore il 14 aprile 2025 come confermato con il Reg. di Esecuzione 2025/664 del 31 marzo 2025**; le tariffe riguardano prodotti come: barche, whisky bourbon, motociclette, burro d'arachidi e altri.

La Commissione ha, inoltre, annunciato l'introduzione di **ulteriori dazi su prodotti industriali e agricoli di provenienza americana.**



La risposta della Presidente della Commissione UE Von Der Leyen

La Commissione europea ha assicurato di avere nel cassetto «**un piano solido**» per rispondere ai dazi preannunciati da Washington.

Dei contenuti del piano la presidente Von Der Leyen non si è espressa. Tuttavia, emerge da un lato l'intenzione dell'Unione europea di rispondere con forza e dall'altro il desiderio di trovare un compromesso con l'Amministrazione Trump.

«Stiamo già ultimando un primo pacchetto di contromisure in risposta ai dazi sull'acciaio.

E ci stiamo preparando a ulteriori contromisure, per proteggere i nostri interessi e le nostre imprese in caso di fallimento dei negoziati.

Seguiremo con attenzione anche gli effetti indiretti che queste tariffe potrebbero avere, perché non possiamo assorbire la sovraccapacità globale né accettare il dumping sul nostro mercato.».



9 Aprile, 2025 : Approvate le contromisure UE



Brussels, **XXX**
[...] (2025) **XXX** draft

SENSITIVE*
UNTIL PUBLICATION

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) .../...

of **XXX**

on commercial rebalancing measures concerning certain products originating in
United States of America and amending Implementing Regulation (EU) 2018/886

ANNEX I

CN 2025 ¹	Duty level
0710 40 00	25%
0711 90 30	25%
0713 33 90	25%

Il 9 aprile gli Stati membri dell'UE hanno votato in favore della proposta avanzata dalla Commissione europea di introdurre contromisure verso gli Stati Uniti.

«Additional *ad valorem* duties»

Le tariffe applicate dall'UE ai prodotti statunitensi saranno del **10%** e del **25%**.

Le contromisure dell'UE entreranno in vigore rispettivamente in **tre momenti diversi**, per i prodotti classificati ai codici elencati nei 3 allegati:

- **15 aprile 2025**: per i prodotti elencati nell'**Allegato I**
- **16 maggio 2025**: per i prodotti elencati nell'**Allegato II**
- **1° dicembre 2025**: per i prodotti elencati nell'**Allegato III**.



Gli Allegati

ANNEX I

Sezione II: PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE

- 07 ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci
- 10 cereali

Sezione IV: PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETI; TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI

- 19 preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria
- 20 preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante
- 24 tabacco e succedanei del tabacco lavorati; prodotti, anche contenenti nicotina, destinati all'inalazione senza combustione; altri prodotti contenenti nicotina destinati all'assunzione di nicotina nel corpo umano

Sezione VI: PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE

- 33 oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria, preparazioni cosmetiche o per toaletta

Sezione X: ASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA E CARTONE DA RICICLARE (AVANZI E RIFIUTI); CARTA E SUE APPLICAZIONI

- 48 carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone

Sezione XI: MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI

- 56 ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia
- 59 tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili
- 61 indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia
- 62 indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia
- 63 altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci

Sezione XII: CALZATURE, CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), BASTONI, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI; PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI

- 64 calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti
- 66 ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti

Sezione XIII: LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI; PRODOTTI CERAMICI; VETRO E LAVORI DI VETRO

- 69 prodotti ceramici
- 70 vetro e lavori di vetro

Sezione XIV: PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE

- 71 perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete

Sezione XV: METALLI COMUNI E LORO LAVORI

- 72 ghisa, ferro e acciaio
- 73 lavori di ghisa, ferro o acciaio
- 76 alluminio e lavori di alluminio

Sezione XVI: MACCHINE ED APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI

- 84 reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi
- 85 macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi

Sezione XVII: MATERIALE DA TRASPORTO

- 87 veicoli diversi da quelli ferroviari e tranviari a rotaia loro parti ed accessori
- 89 navigazione marittima o fluviale

Sezione XX: MERCI E PRODOTTI DIVERSI

- 94 mobili; oggetti lettereschi, materassi, supporti per materassi, cuscini e oggetti di arredamento simili, imbottiti; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate
- 95 giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori

Gli Allegati

ANNEX II

Sezione V: PRODOTTI MINERALI

- 26 minerali, scorie e ceneri

Sezione XV: METALLI COMUNI E LORO LAVORI

- 73 lavori di ghisa, ferro o acciaio
- 76 alluminio e lavori di alluminio
- 82 utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni
- 83 lavori diversi di metalli comuni

ANNEX III

Sezione I: ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE

- 01 animali vivi
- 02 carni e frattaglie commestibili
- 04 latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati ne' compresi altrove

Sezione II: PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE

- 07 ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci
- 08 frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni
- 09 caffè, tè, mate e spezie
- 10 cereali
- 11 prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento
- 12 semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

Sezione III: GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

- 15 grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica e prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale

Sezione IV: PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETI; TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI

- 16 preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, o di insetti
- 17 zuccheri e prodotti a base di zuccheri
- 19 preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria
- 21 preparazioni alimentari diverse
- 22 bevande, liquidi alcolici ed aceti
- 23 residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
- 24 tabacco e succedanei del tabacco lavorati; prodotti, anche contenenti nicotina, destinati all'inalazione senza combustione; altri prodotti contenenti nicotina destinati all'assunzione di nicotina nel corpo umano

Sezione V: PRODOTTI MINERALI:

- 25 sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi

Sezione VI: PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE:

- 33 oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria, preparazioni cosmetiche o per toeletta
- 34 saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso

Sezione VII: MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA E LAVORI DI GOMMA

- 39 materie plastiche e lavori di tali materie

Sezione VIII: PELLI, CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E CONTENITORI SIMILI; LAVORI DI BUDELLA

- 42 lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

Sezione IX: LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO; SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO; LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO

- 44 legno, carbone di legna e lavori di legno

Gli Allegati

ANNEX III (Continua)

Sezione X: PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA E CARTONE DA RICICLARE (AVANZI E RIFIUTI); CARTA E SUE APPLICAZIONI

- 48 carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone
- 49 prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani

Sezione XI: MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI

- 55 fibre sintetiche o artificiali in fiocco
- 57 tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili
- 61 indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia
- 62 indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia
- 63 altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci

Sezione XII: CALZATURE, CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), BASTONI, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI; PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI

- 64 calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti
- 65 cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti

Sezione XIII: LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI; PRODOTTI CERAMICI; VETRO E LAVORI DI VETRO

- 69 prodotti ceramici
- 70 vetro e lavori di vetro

ANNEX IV

Sezione II: PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE


- 08 frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni,
- 12 semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

03

**Impatti e presidi
disponibili agli
operatori unionali**

Impatti sulle aziende

Con l'aumento delle tariffe, le imprese si trovano ad affrontare costi più elevati e interruzioni della catena di approvvigionamento, con diversi impatti aziendali.



03

a.

**Soluzioni per
operazioni in import
dagli USA**

Contromisure aziende UE che importano da USA


- **Perfezionamento Attivo**
- **Deposito doganale**
- **AEO**




Traffico di Perfezionamento Attivo



**Materie prime
importate da
Paesi terzi**



**Lavorazioni effettuate
presso stabilimento
italiano/UE**



**Esportazione negli
USA di prodotti
compensatori**

Deposito doganale



**Merci introdotte nel deposito
doganale senza pagamento
dei dazi e della fiscalità interna**



Guida all'articolo 128 del RE 2015/2447

L'articolo 128 («Valore di transazione»), paragrafo 1 del RE - Reg. di Esecuzione 2447/2015, stabilisce che la vendita rilevante per determinare il valore delle merci è la vendita o l'esportazione che introduce le merci nell'Unione: si tratta della vendita che avviene «**immediatamente prima**» dell'introduzione delle merci nel territorio doganale dell'Unione, a condizione che tale vendita costituisca effettivamente una "vendita per l'esportazione" nel territorio doganale dell'Unione.

Il momento rilevante per determinare il valore di transazione delle merci oggetto di valutazione è quindi quello in cui le merci vengono introdotte nel territorio doganale dell'Unione.

Guida all' articolo 128 del RE 2015/2447

L'articolo 128, paragrafo 1, Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447, statuisce che **«Il valore di transazione delle merci vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione è fissato al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale sulla base della vendita avvenuta immediatamente prima che le merci venissero introdotte in tale territorio doganale»**.

Tra i documenti giustificativi riguardanti il valore in dogana *«la fattura relativa al valore dichiarato della transazione è richiesta come documento giustificativo»* ai sensi dell'articolo 145 dell' RE.

La legislazione doganale dell'Unione indica quali dati e documenti sono obbligatori per vincolare le merci a un determinato regime doganale. In assenza di informazioni e/o documenti richiesti per dichiarare un valore in dogana ai sensi dell'articolo 70 del CDU, **il metodo del valore di transazione non sarà applicabile.**

Article 128 (1) UCC IA

The sale between **A** and **B** takes place before the goods are brought into the customs territory of the Union. **B** declares the goods for free circulation.




La vendita tra A (seller) e B (buyer) ha luogo prima che i beni vengano introdotti all'interno del territorio doganale dell'Unione. B dichiara i beni prima dell'immissione in libera pratica.

La vendita tra venditore e compratore costituisce la base per la dichiarazione del valore in dogana secondo il metodo del valore di transazione, come definito all'articolo 70, par. 1 del CDU.

Article 128 (1) UCC IA

The sale between **A** and **B**, as well as the sale between **B** and **C** take place before the goods are brought into the customs territory of the Union. **C** declares the goods for free circulation.



La vendita tra A (seller) e B (buyer), così come quella tra B (Seller) e C (Buyer/Importer), hanno luogo prima che i beni vengano introdotti nel territorio doganale dell'Unione. C immette in libera pratica le merci dichiarate.

La vendita che si è verificata immediatamente prima dell'introduzione delle merci nel territorio doganale dell'Unione è la vendita conclusa tra B e C. Questa vendita è la vendita per l'esportazione nel territorio doganale dell'Unione e deve essere utilizzata per determinare il valore in dogana secondo il metodo del valore di transazione come definito nell'articolo 70, par. 1 del CDU.

Article 128 (1) UCC IA

The sale between **A** and **B**, as well as the sale between **B** and **C** take place before the goods are brought into the customs territory of the Union, while the sale between **C** and **D** takes place after the goods are brought into the customs territory of the Union. **C** declares the goods for free circulation.




La vendita tra A (Seller) e B (Buyer), così come quella tra B (Seller) e C (Buyer/Importer), hanno luogo prima che i beni vengano introdotti all'interno del territorio doganale dell'Unione, mentre la vendita tra C e D avviene all'interno del territorio doganale UE. C immette in libera pratica le merci importate.

La vendita che si è verificata immediatamente prima dell'introduzione delle merci nel territorio doganale dell'Unione è la vendita conclusa tra B e C. Questa vendita è quella per l'esportazione nel territorio doganale dell'Unione e deve essere utilizzata per determinare il valore in dogana secondo il metodo del valore di transazione come definito nell'articolo 70 (1) del CDU.

Article 128 (1) UCC IA

A sells the goods to **B** before the goods are brought into the customs territory of the Union. The goods are delivered directly from **A** to the Union, where **B** stores them in a customs warehouse. While the goods are stored in the customs warehouse **B** sells them to **C**. Then **C** sells the goods to **D**. **C** declares the goods for free circulation.



A vende i beni a B prima che le merci vengano introdotte nel territorio doganale dell'Unione. Le merci vengono consegnate direttamente da A verso l'UE, dove B le immagazzina all'interno di un deposito doganale. Mentre le merci sono nel deposito B le vende a C. Poi C vende le stesse a D. C immette in libera circolazione le merci dichiarate.

La vendita che si verifica immediatamente prima dell'introduzione delle merci nel territorio doganale dell'Unione è la vendita conclusa tra A e B. Questa vendita è quella per l'esportazione nel territorio doganale dell'Unione e deve essere utilizzata per determinare il valore in dogana secondo il metodo del valore di transazione, come definito nell'articolo 70, par. 1 del CDU. Tuttavia, la possibilità di utilizzare il metodo del valore di transazione dipende dall'accessibilità dell'importatore (C) a una fattura che si riferisce alla transazione di vendita conclusa tra A e B (articolo 145 RE in combinato disposto con l'articolo 163 del CDU). Se C non ha accesso a questa fattura, il metodo del valore di transazione non è applicabile.

L'articolo 128, paragrafo 2 del RE - Reg. di Esecuzione 2015/2447, interessa la vendita di merci detenute in determinati regimi doganali speciali prima dell'immissione in libera pratica.

L'articolo 128, par. 2 statuisce che **«Se le merci sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione non prima di essere introdotte in tale territorio doganale ma mentre si trovano in custodia temporanea o sono vincolate a un regime speciale diverso dal transito interno, dall'uso finale o dal perfezionamento passivo, il valore di transazione è determinato sulla base di tale vendita».**

È il caso in cui le merci sono «vendute per l'esportazione» in un deposito senza che vi sia una vendita che interessi le merci all'arrivo nell'Unione. Pertanto, le circostanze qui contemplate sono quelle in cui al momento dell'ingresso nell'Unione, le merci non sono dichiarate per l'immissione in libera pratica ma sono poste in custodia temporanea o regime speciale (come ad esempio deposito doganale, perfezionamento attivo, transito esterno o ammissione temporanea) per le quali non è ancora sorta una obbligazione doganale.


In caso di vendita per l'esportazione («**sale for export**»), in cui le merci sono sottoposte a regime di deposito, sarà questa per il dichiarante la base pertinente ai fini del valore doganale.

In termini generali, il valore in dogana si dovrebbe basare sul valore di transazione della vendita effettuata in/da un deposito doganale all'interno del territorio dell'Unione solo se le seguenti condizioni sono soddisfatte cumulativamente:

- Non vi è alcuna vendita per l'esportazione ai sensi dell'articolo 128, par. 1 RE;
- La vendita nel deposito doganale soddisfa i requisiti dell'articolo 70 del CDU.

Article 128 (2) UCC IA

A transfers the goods to the Union and stores them in a customs warehouse. While the goods are in the customs warehouse, **A** sells them to the **B**. The sale between **A** and **B** takes place after the goods are brought into the Union. **B** declares the goods for free circulation and after that sells them to **C**.




Il soggetto A trasferisce le merci verso l'Unione che immagazzina all'interno di un deposito doganale. Mentre le merci sono all'interno del deposito doganale, A vende tali merci a B. La vendita tra A e B avviene dopo che le merci sono state introdotte all'interno dell'Unione. B immette in libera circolazione le merci dichiarate e dopo di ciò le vende a C.

Non vi è alcuna vendita avvenuta immediatamente prima dell'introduzione dei beni nell'Unione. Pertanto, le disposizioni dell'articolo 128, par. 1 del RE non sono applicabili. Tuttavia, mentre sono sottoposte al regime di deposito doganale, le merci importate sono oggetto di una vendita stipulata tra A e B. Tenendo conto del fatto che le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 128 RE non possono essere applicate separatamente dalle disposizioni del paragrafo 1 di tale articolo, la vendita conclusa tra A e B deve essere utilizzata per determinare il valore in dogana secondo il metodo del valore di transazione, come definito nell'articolo 70, par. 1 del CDU.

Article 128 (2) UCC IA

A transfers the goods to the Union and stores them in a customs warehouse. While the goods are in the customs warehouse, **A** sells them to **B**. Then **B** sells the goods to **C**. The two sales (between **A** and **B**, and between **B** and **C**) take place after the goods are brought into the Union. **C** declares the goods for free circulation and after that sells them to **D**.



Il soggetto A trasferisce le merci verso l'Unione che immagazzina all'interno di un deposito doganale. Mentre le merci sono all'interno del deposito doganale, A vende tali merci a B. Successivamente, B vende tali merci a C. Le due vendite (A→B e B→C) hanno luogo dopo che le merci sono state introdotte all'interno dell'Unione. C immette in libera circolazione le merci dichiarate. Dopo C vende le merci a D.

La vendita conclusa tra A e B deve essere utilizzata per determinare il valore in dogana secondo il metodo del valore di transazione come definito nell'articolo 70, par. 1 CDU. In caso contrario, la vendita più vicina al momento dell'introduzione delle merci nel territorio doganale dell'Unione è la vendita pertinente per la dichiarazione del valore in dogana secondo il metodo del valore di transazione.

Tuttavia, la possibilità di utilizzare il metodo del valore di transazione dipende dall'accessibilità dell'importatore (C) a una fattura che si riferisce alla transazione di vendita conclusa tra A e B (articolo 145 RE in combinato con l'articolo 163, par. 1 CDU). Se C non ha accesso a questa fattura, il metodo del valore di transazione non è applicabile.

Operatore Economico Autorizzato - AEO



Sdoganamento Centralizzato (art. 179 CDU)

LA NOVITA'

- **Presentazione della dichiarazione doganale:** presso la dogana del luogo in cui l'importatore è stabilito.
- **Presentazione delle merci:** presso la dogana di un altro Paese UE aderente al sistema

REGIMI AMMESSI

- **Immissione in libera pratica**
- **Deposito doganale**
- **Perfezionamento attivo.**
- **Utilizzo finale**

- Dichiarazioni semplificate (es. EIDR);
- Merci sottoposte ad accisa
- Merci in Ammissione temporanea;
- Scambi con territori fiscali speciali UE
- Merci soggette a Politica Agricola Comune (PAC)



I VANTAGGI

- **Rapidità ed efficienza** – tempi di sdoganamento sensibilmente ridotti.
- **Minori costi** – grazie alla riduzione di burocrazia e personale impiegato.
- **Minori rischi** – grazie alla possibilità di avere come referente la «propria» dogana di cui si conosce la prassi.
- **Centralizzazione delle operazioni:** l'importazione viene gestita «da casa propria» mentre gli uffici coinvolti si coordinano tra loro

Iscrizione nelle scritture del dichiarante - Art. 182 CDU (*EIDR*)

LA SEMPLIFICAZIONE

Un operatore AEO può presentare una dichiarazione in dogana, compresa una dichiarazione semplificata, sotto forma di iscrizione nelle proprie scritture, purché le indicazioni di tale dichiarazione siano a disposizione della dogana all'interno del sistema elettronico aziendale al momento della presentazione della dichiarazione.

Per effettuare una dichiarazione un AEO deve concedere all'Autorità doganale un accesso controllato e da remoto alle proprie scritture contabili

Affinché sia concessa l'autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante conformemente all'articolo 182, p 1 CDU la domanda deve riguardare solo una specifica lista di procedure



I VANTAGGI

- **Riduzione delle tempistiche necessarie alla presentazione di una dichiarazione doganale;**
- **Ruolo strategico del dichiarante:** il rappresentante doganale titolare della semplificazione, pur non essendo l'importatore o l'esportatore della merce, può mettere a disposizione del rappresentato la propria autorizzazione, ma deve utilizzare la **rappresentanza indiretta**.

L'autovalutazione - Art. 185 CDU (*Self-Assessment*)

LA SEMPLIFICAZIONE

A seguito di apposita autorizzazione, l'operatore AEO può, **autonomamente**:
Espletare talune formalità doganali ordinariamente svolte dall'autorità doganale per:


- ❑ **Determinare l'importo dei dazi dovuti:** in base alle modalità ed alle tempistiche indicate nell'autorizzazione (art. 237 del Reg. 2447/2015)
- ❑ **Svolgere alcuni controlli sotto vigilanza doganale,** nel rispetto dei divieti e delle restrizioni specificate nell'autorizzazione (art. 152 del Reg. n. 2446/2015)



I VANTAGGI

- **Riduzione delle tempistiche necessarie all'espletamento delle** operazioni doganali;
- **Inferiori costi** da sostenere per l'impiego di personale esterno, essendo le principali formalità gestite *in house*
- **Annullamento dei rischi** legati alle soste delle merci in attesa di sdoganamento, o di controlli doganali.
- **Nessuna sorpresa legata alla determinazione dei dazi,** trattandosi di una formalità che l'operatore può eseguire entro determinati limiti di tempo, attenendosi alle istruzioni contenute nell'autorizzazione.

Deposito paneuropeo: il caso «Honda»



03

b.

**Soluzioni per
operazioni verso gli
USA**



Contromisure aziende UE verso USA

«duty mitigation»

- **First Sale For Export (FSFE)**
- **Duty Drawback**
- **Foreign Trade Zone (FTZ)**

La struttura del First Sale for Export ("FSFE")

Di seguito un esempio di operazione commerciale che coinvolge tre operatori (Manufacturer, Middleman, Importer) e che illustra il risparmio sui dazi attraverso l'utilizzo del "FSFE".



Il valore della «First Sale» include:

- Manodopera;
- Spese di produzione;
- Margine di produzione;
- Materie prime.

Considerando un 20% di markup e un dazio pari al 25%

Il valore della «Second Sale» include:

- Valore della First Sale, **più**;
- *Middleman mark-up*;
- Trasporto;
- IVA;
- Costi amministrativi.

Risparmio del dazio: \$400!



Requisiti:

- Vendita **«Back-to-back»**
- **«Arm's Length»**
- Regola del trasporto diretto (merci trasportate direttamente verso gli USA)
- Iscrizione nei registri contabili



Duty Drawback



Il *Duty Drawback* rappresenta il 99% del rimborso dei dazi, delle tasse e delle *fees* pagate sulle importazioni quando un bene è esportato dagli USA. Con riferimento al “*Trade Facilitation and Trade Enforcement Act*” (TFTEA) del 2015, volto ad **assicurare un commercio più equo e competitivo**, gli istanti di una domanda di rimborso possono considerare il recupero dei fondi fino a cinque anni dal momento della richiesta.

Quali sono le tipologie di «*duty drawback*»?

- Merce inutilizzata (identificazione diretta e sostituzione)
- Lavorazione (identificazione diretta e sostituzione)
- Merce «*rejected*»

Chi può usufruirne?

Il rimborso spetta all'esportatore, ma l'importatore, il produttore, o un soggetto terzo intermediario possono anch'essi richiedere il rimborso con debita autorizzazione e documentazione.

Quale documentazione è necessaria?

La documentazione a supporto dell'importazione, dell'esportazione e di magazzinaggio deve essere conservata per supportare le richieste di rimborso. Il periodo di conservazione dei dati/documenti a supporto di una richiesta di rimborso è di 3 anni dalla data di liquidazione del rimborso.

Additional Refund Opportunities – Esiste un altro programma di recupero delle imposte simile al «*duty drawback*», come ad esempio la «*Superfund Excise Taxes*» (SET). Gli importatori possono essere nelle condizioni di richiedere il rimborso per le sostanze chimiche e pericolose esportate, per un importo pari all'accisa prevista in qualunque fase della produzione. La procedura di recupero è simile a quella utilizzata per il «*duty drawback*».

Foreign-Trade Zones ("FTZ")

Cos'è una FTZ?

- Area localizzata negli US (i.e., deposito/3PL/sito di produzione)
- Area considerata al di fuori del territorio doganale US
- Sostegno alle attività in US mediante l'utilizzo di manodopera locale e l'aumento di investimenti
- **Negli Stati Uniti è più comune di un deposito doganale in virtù della maggiore flessibilità e vantaggi**

Benefici

Oneri doganali e differimento del dazio

- differimento dell'adempimento dei dazi fin quando le merci straniere lasciano la FTZ per il consumo negli Stati Uniti
- differimento degli adempimenti inerenti gli oneri per le soste portuali e dei "cotton fees"
- nessuna imposta statale/locale sulla proprietà per la merce importata

Weekly Entry


- Riduzione dei costi per il «*Merchandise Processing*»
- Riduzione delle spese di registrazione per gli spedizionieri doganali

Rafforzamento del flusso di cassa

- Dazi non versati per merci presenti all'interno della FTZ

Eliminazione del dazio

- I prodotti direttamente esportati dalla FTZ sono esenti dai dazi statunitensi
- Gli scarti di magazzino che si manifestano dopo l'ammissione alla FTZ normalmente non sono daziabili



Supply Chain efficiente/Trasporto diretto


- ➔ I prodotti che tradizionalmente impiegano un certo numero di giorni per lo sdoganamento in porto, possono essere movimentati direttamente in deposito e più rapidamente nella FTZ dell'importatore
- ➔ Controlli di sicurezza potenziati e **C-TPAT**
- ➔ Il furto commesso in una FTZ è considerato un crimine federale: ciò abbatte il rischio di sottrazione dal magazzino

Pianificazione dell'origine: 1/3

Produzione di parti grezze
(basamento di motore)




Il basamento di motore di origine cinese (VD 8409) è inviato in Italia o in altro Paese UE per subire ulteriori lavorazioni.



Stabilimento italiano o
altro Paese UE



A seguito delle lavorazioni subite, il prodotto finito (VD 8408 - «salto del codice») acquisisce l'origine non preferenziale italiana/UE e viene esportato negli USA senza subire i dazi aggiuntivi per prodotti cinesi.




Pianificazione dell'origine: 2/3

UE/Italia - Extra-UE



UE



UE - Extra-UE




Scenario:

- Importazione da paesi Extra-UE di parti di caffettiera;
- Assemblaggio qualificato - e non mero assemblaggio - nella UE/Italia (montaggio valvola di sicurezza, collaudo finale);
- Commercializzazione prodotto finito (NC 7615.1090)

----->
Materie prime

----->
Prodotto finito


Pianificazione dell'origine: 3/3



Pianificazione dell'origine 3/3

Scenario:

- Bulk (prodotto cosmetico) prodotto negli USA;
- Nel plant MX sono effettuate operazioni di *filling and assembly*;
- Il prodotto finito (NC 3304.1000) rientra negli USA per essere venduto a clienti locali



Il caso Harley Davidson

Riflessi in USA a seguito del caso Harley Davidson

L'Amministrazione USA potrà considerare quanto accaduto nella UE per **Harley Davidson** che aveva delocalizzato la costruzione di motoveicoli in Thailandia per superare i dazi sui prodotti **"Made in USA"**.

Nella Causa C-297/23, la Corte UE, ha stabilito che tale **delocalizzazione non aveva giustificazione economica e che rappresentava una manovra elusiva, non riconoscendo l'esenzione daziaria.**

La Commissione riteneva infatti che la **delocalizzazione in Thailandia** non fosse economicamente giustificata in quanto volta ad evitare l'applicazione dei dazi imposti ai sensi dell'art. 33 RD (UE) 2015/2446.

Harley Davidson si è opposta a tale decisione ed ha presentato ricorso presso il tribunale europeo che però ha confermato nei fatti la posizione della Commissione EU. in data **21 novembre 2024** la Corte di Giustizia dell'UE ha confermato la decisione del Tribunale sostenendo che, nel caso di Harley Davidson, rientra il **principio antielusivo di "giustificazione economica"**.




04

**Esempio di
pianificazione: «roll up»**

Le novità per il settore automotive

Ai sensi del Proclamation 10908 “*Adjusting imports of Automobile and Automobile parts into the United States*” del 3 aprile 2025 il settore *automotive* è inciso da dazi pari al 25%.

Il **VP Vance** il 10 marzo ha dichiarato su «X»:
«*l'Amministrazione Trump concederà agevolazioni alle imprese che creeranno posti di lavoro in USA*».





Case study: il «roll-up» nel settore automotive - il caso Honda

Il «*Roll-up*» nel settore automotive – il caso Honda

Il meccanismo del «*roll-up*» è stato utilizzato tempo fa da **Honda, produttore automobilistico giapponese**, per superare i maggiori dazi posti a tutela dei costruttori statunitensi.

Honda aveva acquistato un *plant* in USA, importando dal Giappone componentistica per la realizzazione dei motori. Nel rispetto dei valori soglia – EXW price – i motori ottenuti potevano acquisire l'origine statunitense. Honda disponeva di altro *plant* in Canada per la produzione di vetture, costruite con componentistica importata. Sulle vetture, prodotte in Canada, veniva installato il motore USA – giunto in Canada senza dazi per effetto dell'accordo NAFTA – che completate andavano sul mercato statunitense esente da dazio in applicazione dell'accordo di libero scambio (USA/Canada)



Il «*Roll-up*» nel settore *automotive*

Il «*roll-up*» è un sistema che coglie il vantaggio delle regole di origine favorevoli per superare i dazi sui prodotti finiti esteri.

Mediante questo modello di business, un prodotto intermedio sarà **considerato originario se è sottoposto a lavorazioni** tali per cui il “peso” locale è superiore ad una certa percentuale stabilita, anche tenendo conto delle lavorazioni ivi eseguite. L'utilità marginale del processo cresce all'aumentare delle componenti realizzate con materiali non originari e del numero delle fasi di lavorazione che portano al completamento del bene finale

Il «*roll-up*» consente di realizzare un prodotto negli USA avvalendosi di componentistica importata non gravata da dazi protettivi. Il prodotto ottenuto negli USA con componenti di Paesi terzi può essere considerato statunitense purché siano rispettati i valori soglia individuati nelle regole di origine.



Il «*Roll-up*» nel settore automotive

Un prodotto intermedio sarà considerato originario US se è stato sottoposto a lavorazioni tali per cui il «peso» locale è superiore ad una certa percentuale stabilita tenendo conto anche delle lavorazioni ivi eseguite.

Ogni prodotto intermedio può a sua volta essere in un secondo momento integrato in un altro prodotto intermedio in un Paese accordista.

Con riferimento ai nuovi dazi americani il «*roll-up*» si concretizza con l'insediamento di una **unità produttiva sul territorio US** – Paese target – individuato da un Paese terzo che non gode del beneficio tariffario.

Negli USA verrà prodotta componentistica che **soddisfa la percentuale minima** di contenuto locale, ma con numerosi materiali importati.

I prodotti intermedi ottenuti verranno esportati dagli USA verso un Paese beneficiario delle tariffe agevolate ove saranno usati con altre componenti (non originarie provenienti dallo stesso Paese terzo) per produrre un nuovo bene.

Gli USA hanno sottoscritto oltre venti Accordi di Libero Scambio (**Free Trade Agreement**) con diversi Paesi tra i quali: Australia, Canada, Cile, Colombia, Israele, Korea, Messico e Marocco.

Ad integrazione avvenuta, il **prodotto finito**, potrà essere riesportato verso il Paese target (USA) che potrà concedere la **preferenza tariffaria**.

Il trattamento tariffario agevolato in importazione potrà essere concesso dagli USA, se nel bilanciamento tra il valore della componentistica originaria, la lavorazione eseguita nel Paese accordista e il valore percentuale delle parti del Paese terzo coinvolte nel processo, **saranno rispettate le regole di origine**.

Il «Roll-up» nel settore automotive

UE: esporta componentistica auto verso USA



1




USA: Paese target unità produttiva

2




Negli USA sono realizzati prodotti intermedi (motore) ed esportati verso Paesi accordisti (CA e MX)

3



UE: esporta componentistica verso CA e MX



4



CA e MX: il prodotto finito è riesportato verso USA che potrà concedere la preferenza tariffaria in relazione all'OP acquisita mediante l'ultima lavorazione «sufficiente» conclusa in CA/MX

Grazie

Contatti

Massimo Fabio

Partner, International Trade & Customs

EMEA, Regional Leader

Studio Associato (KPMG)

E: mfabio@kpmg.it

T: +39 06 809631

T: +39 348 270 2922

Via Curtatone, 3

00185 ROMA

[LinkedIn](#)



Alcuni o tutti i servizi qui descritti potrebbero non essere consentiti per gli Audit Client di KPMG e per le entità agli stessi affiliate o correlate.



kpmg.com/socialmedia

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.

© 2025 KPMG S.p.A., KPMG Advisory S.p.A., KPMG Fides Servizi di Amministrazione S.p.A. e KPMG Audit S.p.A., società per azioni di diritto italiano, KPMG Business Services S.r.l. e KPMG Open Platform S.r.l. SB, società a responsabilità limitata di diritto italiano, e Studio Associato - Consulenza legale e tributaria, associazione professionale di diritto italiano, fanno parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.

Document Classification: KPMG Public